

Codice A1816A

D.D. 1 febbraio 2017, n. 273

R.D. 523/1904 - P.I. 5682 - Lavori di manutenzione briglie con asportazione materiale litoide per un volume di 150 mc. sul Rio Faussimagna nel comune di Villar San Costanzo (CN) - Richiedente: Comune di Villar San Costanzo (CN).

In data 05/10/2016 l'Amministrazione Comunale di Villar San Costanzo, con sede in P.zza G. Giolitti n. 1, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione briglie con asportazione materiale litoide per un volume di 150 mc. sul Rio Faussimagna nel comune di Villar San Costanzo consistente in:

- riprofilatura dell'alveo in corrispondenza delle briglie 1, 2 e 3 con l'asportazione di materiale litoide nel tratto d'alveo di 150 mc;
- taglio della vegetazione in alveo nei settori immediatamente a monte delle briglie;

Per gli interventi di manutenzione idraulica e di taglio vegetazione in alveo come definiti dall'art.37/bis del D.P.G.R. n.8/R del 20/09/2011, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone ferma restando l'osservanza da parte dell'Amministrazione Comunale di Villar san Costanzo delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Geol. Stefano Davide Murgese in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In seguito a verifica preliminare degli elaborati progettuali e sopralluogo del 04/11/2016, lo scrivente Settore ha formulato richiesta di documentazione integrativa. Gli elaborati di progetto opportunamente modificati sono pervenuti da parte della ditta in data 20/01/2017 al Prot. n. 2904/A1816A.

La Giunta del Comune di Villar San Costanzo, con Deliberazione n. 2 del 13/01/2017, ha approvato il progetto dei lavori in oggetto.

In data 02/12/2016 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Faussimagna con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. la volumetria complessiva del materiale litoide asportabile dovrà essere inferiore a 150 mc come prescritto dalla D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il D.P.G.R. n.8/R del 20/09/2011 e visto l'art.11 del D.P.G.R. n.2/R del 21/02/2013 (inserimento dell'art.37 bis nel Regolamento Regionale 8/R/2011);
- vista la L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villar San Costanzo n. 2 del 13/01/2017 di approvazione del progetto definitivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Villar San Costanzo, con sede in P.zza G. Giolitti n. 1, ad eseguire i lavori di manutenzione briglie con asportazione materiale litoide per un volume di 150 mc. sul Rio Faussimagna nel comune di Villar San Costanzo, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alle tavole successivamente trasmesse che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. **per i lavori di estrazione materiale litoide previsti in progetto (volumetria ammessa inferiore a 150,00 mc) si dovrà formalizzare apposita istanza ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i. e potranno avere inizio solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;**
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza;
4. durante l'esecuzione del taglio delle piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. l'Amministrazione Comunale è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva

l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

9. l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI